



**COMUNE DI FRONTINO  
MONTEFELTRO**

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**



61021 FRONTINO (PU) C.so Giovanni XXIII, 16  
Tel. 0722/71131- 71135 Fax 71342 P.IVA 00360580419  
e-mail [comune.frontino@provincia.ps.it](mailto:comune.frontino@provincia.ps.it) pec [comune.frontino@emarche.it](mailto:comune.frontino@emarche.it)





**COMUNE DI FRONTINO  
MONTEFELTRO**

**INDICE**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI  
D'IMPOSTA

ARTICOLO 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 4 – SOGGETTO ATTIVO

ARTICOLO 5 – SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 6 – BASE IMPONIBILE

ARTICOLO 7 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ARTICOLO 8 – TERRENO AGRICOLO

ARTICOLO 9 – AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E  
COLTIVATORI DIRETTI

ARTICOLO 10 – ESENZIONI

ARTICOLO 11 – ABITAZIONE PRINCIPALE

ARTICOLO 12 – PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ARTICOLO 13 – ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI  
PRINCIPALI

ARTICOLO 14 – IMMOBILI MERCE

ARTICOLO 15 – IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

ARTICOLO 16 – RIDUZIONE DELL’IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O

INABITABILI

ARTICOLO 17 – FABBRICATI DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO

ARTICOLO 18 – MODALITA’ DI VERSAMENTO

ARTICOLO 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 20 – ACCERTAMENTO

ARTICOLO 21 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RIMBORSI

ARTICOLO 22 – MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

ARTICOLO 23 – RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 24 – SANZIONI ED INTERESSI

ARTICOLO 25 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 26 – NORME DI RINVIO

ARTICOLO 27 – NORME ABROGATE

ARTICOLO 28 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre n. 446.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
  - dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 707 - 729 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili;
  - dall'articolo 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazione nella Legge 26 aprile 2012 n. 44;
  - dall'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  - dal D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il vigente

### Articolo 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale come individuato dall'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
5. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali; il relativo gettito è di competenza del Comune.
6. La riserva di cui al comma 4 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

### Articolo 3 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'articolo 2 D. Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dal 01 gennaio 2014 l'imposta municipale propria non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. L'imposta municipale propria dal 01 gennaio 2014 non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
  - a. alla unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
6. Nel caso di fabbricati non iscritti nel Catasto dei Fabbricati, ovvero che siano iscritti nel Catasto dei Fabbricati senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile in attesa dell'iscrizione dello stesso nel Catasto dei Fabbricati ed a versare la relativa imposta.

7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed in caso di difformità provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
8. L'applicazione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU con le modalità previste dal presente regolamento.

### Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. f) Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

### Articolo 5 – Soggetti passivi

a) In base a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:

il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;

il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;

il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

b) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

### Articolo 6 – Base imponibile

#### 1. Fabbricati iscritti in Catasto

Per fabbricato si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.







## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione negli atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

### 2. **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base al quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura *doc.fa* di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

### 3. Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore Comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione Comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 20 della Legge 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente abbia comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della Legge 212/2000.

Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 dell'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

### **Articolo 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune costituendo, in ogni caso, obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

possedute.

3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente nel caso che l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
4. In presenza di altri parametri utili a determinare il valore venale specifico dell'area fabbricabile quali atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. Il calcolo della maggiore imposta così desunta avrà decorrenza dalla data dell'atto dal quale è stata ricavata.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

### Articolo 8 – Terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. I terreni agricoli e i terreni incolti ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta.

### **Articolo 9 – Aree fabbricabili coltivate da Imprenditori Agricoli e Coltivatori Diretti**

1. Le aree fabbricabili su cui i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
2. Si considerano Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
3. E' Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.  
Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
4. Per l'Imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato Regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.
5. Le Società di Persone, Cooperative e di Capitali, anche a scopo consortile, sono considerate Imprenditori Agricoli Professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di Società di Persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale; per le





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

Società in Accomandita la qualifica si riferisce ai Soci Accomandatari;

- b) nel caso di Società Cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
  - c) nel caso di Società di Capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
1. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'Imprenditore Agricolo a titolo Principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
  2. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:
    - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
    - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
  3. La richiesta di assimilazione come terreno agricolo, redatta in carta semplice, ha decorrenza dalla data di presentazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni.
  10. La medesima deve contenere i seguenti elementi:
    - a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
    - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
    - c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;
  11. L'assimilazione dell'area fabbricabile al terreno agricolo non opera nel caso in cui il medesimo risulti non coltivato anche in seguito alla sua "messa a riposo" per ricambio produttivo (set aside).





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

### Articolo 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'articolo 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
  - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a) dell'Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
  - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 Legge 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
  
2. Ai sensi dell'articolo 91 bis del D.L. 1/2012, convertito nella Legge 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

3. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito nella Legge 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.
5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

### **Articolo 11 – Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
4. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall'organo competente entro i limiti fissati dalla normativa primaria.







## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile; ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate, in mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

### **Articolo 12 – Pertinenze dell'abitazione principale**

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

### **Articolo 13 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

dall'imposta prevista dall'articolo 1, comma 707, num. 3) della Legge 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 3. L'applicazione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU con le modalità previste dal presente regolamento.

### **Articolo 14 – Immobili merce**

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

### **Articolo 15 – Immobili di edilizia residenziale pubblica**

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione principale nei limiti di legge ovvero in quelli fissati dal Comune.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

### Articolo 16 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla richiesta; in alternativa, il Contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente documentata, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
5. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'imposta la medesima, in caso di esito positivo, decorre dalla data di acquisizione al Protocollo dell'Ente della relativa richiesta di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dal proprietario dell'immobile. L'Ufficio Tecnico Comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza al Protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

6. Trattandosi di una agevolazione tributaria, la medesima non può avere effetto retroattivo.
7. La domanda di perizia a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale presentata dai proprietari dell'immobile inagibile o inabitabile, redatta in carta semplice, deve contenere:
  - a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale o della partita I.V.A. del richiedente;
  - b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita I.V.A., delle generalità e della residenza e domicilio del rappresentante legale con specifica indicazione della carica di questi;
  - c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
  - d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
  - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
  - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
8. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale il quale la determina nel rispetto e nello spirito della lettera del Regolamento dei procedimenti amministrativi. Il Dirigente medesimo, stabilisce, con apposita determinazione, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.

### **Articolo 17 – Fabbricati di interesse storico-artistico**

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
2. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU con le modalità previste dal presente regolamento.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

### Articolo 16 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale nonché le eventuali variazioni e le cessazioni mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura; detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
7. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, non sia regolarmente e correttamente iscritta presso l'Ufficio del Territorio, ovvero nei casi in cui usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
8. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

### Articolo 17 – Termini di versamento

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
5. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
6. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio degli atti entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
7. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero, per eccesso se superiore a tale importo.
9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

### Articolo 18 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
  - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

### Articolo 19 – Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692 della Legge 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

### Articolo 20 – Accertamento

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere stati effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti indicandone il motivo, oppure, può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati o notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'Ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 698 della Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

### **Articolo 21 – Attività di controllo e rimborsi**

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.







## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad €. 12,00.

### **Articolo 22 – Mancato accatastamento degli immobili**

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti anche in seguito ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, commi 336 e 337 della Legge 311/2004 e dell'articolo 3, comma 58 della Legge 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si darà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'articolo 14, comma 3 del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 23 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R. D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di €. 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Articolo 24 – Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, in base all'articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di €. 51,00.
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 a €. 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero, per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi legali vigenti con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Le sanzioni di cui ai precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **Articolo 25 – Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'articolo 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, in base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

### **Articolo 26 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti





## COMUNE DI FRONTINO MONTEFELTRO

normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### Articolo 27 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### Articolo 28 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'articolo 3, comma 1 della Legge 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, integrato dall'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

